



Città di Galatina

Provincia di Lecce

UFFICIO DEL SINDACO

C.F. 80008170757 - PEC: protocollo@cert.comune.galatina.le.it

Ordinanza sindacale n. 110 /2019

Ordinanza contingibile ed urgente, ex art. 191 del D. Lgs. 152/2006, in combinato disposto con l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, di proroga, senza soluzione di continuità, della gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale.

IL SINDACO

Premesso:

che la L.R. Puglia 20 agosto 2012 n. 24, relativa al "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi Pubblici locali*", reca la disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e definisce il modello adottato nella Regione Puglia per l'organizzazione dei servizi medesimi, tra cui la gestione del ciclo dei rifiuti urbani ed assimilati;

che la normativa sopra richiamata ha previsto che i servizi relativi allo spazzamento, raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento siano erogati all'interno di bacini di diversa dimensione a seconda della tipologia dei servizi stessi e, in particolare, che quelli relativi alla prima fase della filiera, ovvero raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, siano erogati in ambiti di raccolta ottimale - A.R.O. - la cui perimetrazione è stata definita con deliberazione di Giunta regionale n. 2147/2012;

che il Comune di Galatina, sulla base della richiamata DGR 23.10.2012 n. 2147, recante "*Perimetrazione degli ambiti di raccolta ottimale*" e ss.mm.ii. è compreso all'interno dell'ARO 5/LE;

che l'ARO 5/LE ha maturato un ritardo relativamente alle scadenze temporali previste per l'attivazione delle procedure di affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nell'intero ambito di appartenenza, e di conseguenza, con D.G.R. n. 957 del 13.05.2015, la Giunta Regionale ha attivato le procedure sostitutive, nominando all'uopo un Commissario *ad acta*;

che, recentemente, il Commissario *ad acta* ha proceduto al conferimento

dell'incarico per la progettazione dei servizi d'Ambito e che, allo stato, sono ancora in corso le fasi di consultazione dei Comuni facenti parte dell'ARO 5/LE per la programmazione puntuale dei servizi da affidare;

Dato atto che l'art. 24 della L.R. n. 24/2012, al comma 2, come sostituito dall'art. 14, comma 1, lett. b), della L.R. n. 20/2016, dispone che, nelle more dell'avvio del servizio unitario, i Comuni possono procedere ad affidare singolarmente i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU mediante contratti di durata biennale aventi clausola di risoluzione immediata in caso di avvio del servizio unitario;

Richiamato:

che, in attuazione della precitata disposizione normativa e tenuto conto del mancato avvio del servizio unitario, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 06.08.2018, è stata approvata la documentazione del nuovo progetto di servizio, contenente le modifiche e le integrazioni al progetto già posto precedentemente a base di gara;

che, conseguentemente, con Determina a contrarre Dirigenziale R.G. n. 1040 del 06/08/2018 sono stati approvati i documenti di gara, demandando alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecce l'espletamento della procedura ai fini dell'individuazione dell'affidatario dei suddetti servizi;

che in data 01.03.2019 è stata pubblicata la gara aperta per l'affidamento del servizio di cui sopra, avente CIG: 7794302D79 e CUP: H29F18000660004;

che, nelle more dell'espletamento della gara in questione, con distinte e successive Determinazioni Dirigenziali R.G. n. 252 del 27.02.2018 e R.G. n. 1105 del 27.08.2018, è stata disposta la proroga del Servizio già contrattualizzato con la società Monteco s.r.l. sino al 28.02.2019 e, comunque, sino all'individuazione del nuovo gestore, in esito alla relativa procedura di gara presso la SUA della Provincia di Lecce;

che la società suddetta ha assicurato il servizio di igiene urbana in proroga tecnica, agli stessi patti e condizioni per tutto il periodo relativo all'indizione ed all'espletamento della nuova gara-ponte;

che la gara per l'individuazione del nuovo gestore è rimasta deserta, atteso che alla scadenza fissata dal bando (03.04.2019) nessun operatore economico ha presentato progetto-offerta, come da verbale della SUA in data 04.04.2019;

che, in dipendenza di quanto innanzi, ed allo scopo di garantire la gestione dei servizi di igiene ambientale, per il tempo necessario all'indizione di nuova gara d'appalto, con Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 31 del 30.04.2019 è stata disposta la proroga, senza soluzione di continuità, del servizio di che trattasi per la durata di mesi sei, dal 01.05.2019 sino al 31.10.2019, come previsto dalle vigenti disposizioni normative;

che detta Ordinanza è stata adottata sulla scorta di quanto esposto nella Relazione protocollo n. 18102 del 30.04.2019, a firma del Dirigente Responsabile, Arch. Nicola Miglietta, che esprimeva "*parere tecnico favorevole con specifico riferimento alle conseguenze ambientali*" e recava un calcolo

analitico delle voci di costo utili per addivenire al canone mensile riconoscibile alla società incaricata, per i servizi da svolgersi;

che successivamente, tenuto conto del persistere del mancato avvio del servizio unitario, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 09.05.2019, è stata approvata la documentazione tecnico-economica del nuovo progetto di servizio, allegata alla nota del Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana protocollo n. 19605 del 09.05.2019, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa;
- Capitolato speciale descrittivo prestazionale;
- Calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi;
- Quadro tecnico economico generale;
- Tavole grafiche;
- D.U.V.R.I.

che, conseguentemente, con Determina a contrarre Dirigenziale R.G. n. 786 del 29.05.2019 sono stati approvati i documenti di gara, demandando alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecce l'espletamento della procedura ai fini dell'individuazione dell'affidatario dei suddetti servizi;

che in data 09.08.2019 è stata pubblicata la gara aperta per l'affidamento del servizio di cui sopra, avente CIG: 79215118373 e CUP: H29E19000230004, fissando la data del 20.09.2019 come scadenza per la presentazione delle offerte;

che in data 03.10.2019 si è svolta la prima seduta pubblica per l'apertura delle offerte pervenute, e che la procedura di gara è a tutt'oggi *in itinere*;

che la direzione competente, con nota protocollo n. 41621 del 11.10.2019 ha chiesto alla SUA di stimare e comunicare le tempistiche della procedura in corso;

che la SUA, con nota acquisita al protocollo comunale n. 42965 del 18.10.2019, ha comunicato che *«la procedura potrà essere completata entro il 31.01.2020, fatti salvi i tempi necessari per l'acquisizione di documentazione eventualmente necessaria, non dipendenti da questa SUA»*.

Considerato

che l'Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente n. 31 del 30.04.2019 dispiega il suo effetto sino al 31.10.2019;

che è necessario ed urgente, nelle more dell'assegnazione della gara in corso, garantire l'esecuzione e gestione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, in continuità, allo scopo di scongiurare che l'interruzione degli stessi possa recare pregiudizio all'igiene e salute pubblica ed all'ambiente;

che l'estrema urgenza di provvedere alla gestione con continuità del servizio di igiene urbana – rappresentata, nel caso di specie, sia dall'esito infruttuoso della prima gara ponte, che costituisce evento imprevedibile e non imputabile alla stazione appaltante, sia dal fatto che la successiva gara ponte è ancora *in*

itinere – non è compatibile con i termini imposti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di bando, cui questo ente deve ricorrere ai fini dell'individuazione del nuovo gestore nel periodo transitorio, sino all'affidamento del bando unitario.

Ritenuto, pertanto, necessario ricorrere all'istituto dell'ordinanza contingibile e urgente per l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, del contratto in essere per la gestione dei rifiuti urbani, atteso che la situazione di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente connessa alla gestione dei rifiuti che potrebbe derivare dall'eventuale interruzione del servizio, non è allo stato fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure e procedure, sicché legittima il sindaco all'esercizio dei poteri *extra ordinem* riconosciutigli dall'ordinamento giuridico (art. 50 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Atteso di dover provvedere con urgenza, e provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento, alla gestione del servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel territorio comunale, in quanto, per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, lo stesso non può subire interruzioni di sorta, al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e igiene pubblica.

Visto l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce *"qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle Direttive dell'Unione Europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*.

Visto il 3° comma del medesimo articolo 191 che stabilisce *"le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali"*.

Considerato che la situazione che si è verificata è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato articolo 191, perché sussistono gravi e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile ed urgente in quanto al momento non è possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità del servizio nelle more dell'espletamento della procedura in corso;

Ritenuta la necessità di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana nel territorio comunale, mediante un provvedimento "extra ordinem", a fronte della situazione venutasi a creare e prima descritta;

Vista la relazione protocollo n. 44617 del 29.10.2019, a firma del Dirigente Responsabile, Arch. Nicola Miglietta, che esprime *"parere tecnico favorevole con specifico riferimento alle conseguenze ambientali"* la quale, richiamata

integralmente la precedente relazione protocollo n. 18102 del 30.04.2019 ed il calcolo analitico delle voci di costo utili per addivenire al canone mensile riconoscibile alla società incaricata, alla stessa allegato, indica come tutt'ora congruo, per le prestazioni da effettuare, l'importo mensile di € 273.336,82 oltre IVA come per legge, che include tutti i costi da sostenere al fine di garantire il mantenimento degli standard di servizio attuali;

Preso atto, pertanto, che esistono i presupposti per ordinare alla Società Monteco S.r.l., ditta esecutrice del servizio in corso, con sede in Lecce, via Campania n. 30, P.IVA. 02153830753, di proseguire, senza soluzione di continuità, i servizi di igiene urbana di cui all'oggetto, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al capitolato - offerta migliorativa e contratto già in essere, per un periodo transitorio non superiore a 6 (sei) mesi e, pertanto, dal 01.11.2019 sino al 30.04.2020, come previsto dalle vigenti disposizioni normative, salvo revoca anticipata, ove in tale lasso di tempo la nuova gara aperta, tutt'ora in corso, sia aggiudicata; ed in ogni caso, sino all'individuazione del nuovo gestore;

Ritenuto di provvedere provvisoriamente in deroga alle ordinarie procedure di affidamento del contratto, come definite dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di assicurare l'erogazione del servizio di igiene ambientale;

Visti:

l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, che conferisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", che all'articolo 191 dispone che il Sindaco può emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a tutela della salute e dell'ambiente;

la circolare interpretativa 5982/RIN del 22.04.2016 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 191 del D. Lgs. 152/2006;

l'articolo 7-bis del citato D.Lgs. n. 267/2000, in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

l'articolo 650 del Codice Penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene;

Considerato che il servizio di igiene ambientale non può essere sospeso, senza arrecare grave pregiudizio alla salute pubblica, per l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria;

Rilevato che, allo stato attuale, ricorrono eccezionali ed urgenti necessità di

tutela igienico-sanitaria ed ambientale, per cui occorre assicurare la continuità del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica in ambito comunale, nelle more della definizione delle procedure per l'affidamento del nuovo appalto da parte del Comune di Galatina, nel rispetto della normativa vigente in materia

ORDINA

alla Società Monteco S.r.l., ditta esecutrice del servizio in corso, con sede legale in Lecce, via Campania n. 30, P. IVA.: 02153830753, in via temporanea ed urgente, al fine di evitare grave ed irreparabile pregiudizio e danno alla salute pubblica, nonché l'insorgere di inevitabili inconvenienti di natura ambientale ed igienico - sanitaria, l'esecuzione in proroga, senza soluzione di continuità, agli stessi patti e condizioni tecnico-prestazionali di cui al capitolato, offerta migliorativa e contratto in essere sopra citato, dei servizi di igiene urbana di cui all'oggetto, per un periodo transitorio non superiore a 6 (sei) mesi e pertanto a decorrere dal 01.11.2019 sino al 30.04.2020, come previsto dalle vigenti disposizioni normative, salvo revoca anticipata, ove in tale lasso di tempo la nuova gara aperta, tutt'ora in corso, sia aggiudicata, ed in ogni caso, sino all'individuazione del nuovo gestore, a fronte di canone mensile onnicomprensivo di € 273.336,82 oltre IVA come per legge; quanto innanzi, nelle more dell'aggiudicazione della procedura di gara in corso di espletamento, finalizzata all'individuazione del soggetto gestore.

AVVERTE

che è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente ordinanza e qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs. n.152/2006 nonché le conseguenti sanzioni penali.

DISPONE

1. la notifica della presente ordinanza alla Società Monteco S.r.l., ditta esecutrice del servizio in corso, con sede legale in Lecce, via Campania n. 30, P.IVA: 02153830753;
2. la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune, ai fini della massima pubblicità e diffusione;
3. la trasmissione, così come prescritto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, entro tre giorni dall'emissione:
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite della Prefettura di Lecce;
 - al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
 - al Ministro della Salute;
 - al Ministro delle attività produttive;
 - al Presidente della Regione Puglia e all'Autorità d'Ambito di cui all'art. 201 del D.Lgs. 152/2006;
 - al Presidente della Provincia di Lecce;
 - alla A.S.L. di Lecce;

- alla Prefettura di Lecce;
- all'Assessore all'Ambiente del Comune di Galatina;
- al Responsabile del Procedimento;
- al Responsabile del Servizio Ragioneria – SEDE.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Puglia, sez. di Lecce, nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica, da proporre entro il termine di gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Galatina, 30 ottobre 2019

Il Sindaco

Dott. Marcello P. Amante

